



PROVINCIA DI SAVONA



Allegato "A"

**PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

(decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  
modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  
*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*)

- Relazione tecnica -

aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie  
di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 27 marzo 2015  
e alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 30 marzo 2015



### Il quadro normativo

L'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha previsto il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza.

A seguito di tale delega, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", entrato in vigore il 23 settembre 2016, le cui disposizioni intendono perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

Successivamente, il testo è stato modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017.

In particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*". Esso dispone che entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

Devono essere alienate o razionalizzate, mediante fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016.

L'articolo 4 del decreto indica le "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*". Innanzi tutto, "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'articolo 20 del decreto che disciplina la "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" prevede che le amministrazioni debbano procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle proprie partecipazioni se rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite dall'articolo 4 del decreto sopra indicate;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015.

Sulla base di queste disposizioni il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, deve avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:



- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Infine, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine, *“il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”*.



### Il Piano di razionalizzazione del 2015

Con decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 27 marzo 2015 è stato definito e approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Savona e sono state formulate al Consiglio provinciale articolate proposte di riordino delle stesse. Il Consiglio, con deliberazione n. 9 del 30 marzo 2015, ha preso atto ed approvato tale piano, avviando così il processo di razionalizzazione.

Con la deliberazione sopra richiamata è stato stabilito, tra l'altro:

- di prendere atto che tra le partecipazioni della Provincia di Savona le Società Depuratore Ingauno S.c.ar.l. e Cengio Sviluppo S.c.p.a. sono già state poste in liquidazione e che, con atto n. 16 del 22 dicembre 2014, il Consiglio provinciale ha già deliberato la cessione della partecipazione nella Società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a.;
- di confermare la partecipazione della Provincia di Savona nelle società: Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.a., F.I.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a., I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a. e I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.a.;
- di formulare l'indirizzo di provvedere all'alienazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti anche in relazione alla congruità economica, delle partecipazioni della Provincia di Savona nelle società non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, identificabili nelle società Banca Popolare Etica S.c.p.a. e Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di garanzia;
- di formulare l'indirizzo, per la società S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti savonesi per l'Università S.c.p.a., non potendo più contribuire alle spese di gestione, ma condividendo la rilevanza delle finalità della Società, di ridurre la partecipazione dell'Ente, ad una percentuale non superiore al 5%, ma nel contempo di coinvolgere nella Società i Comuni della Provincia di Savona e altri Soggetti individuati d'intesa con gli altri Soci, affinché gli stessi possano, acquisendo parte delle azioni ora della Provincia, contribuire agli scopi societari e sostenere le iniziative sul territorio;
- di formulare l'indirizzo, nel caso della Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a., di proporre ai soci la sua liquidazione o, in caso di diversa decisione dell'Assemblea, di valutare l'eventuale esercizio del diritto di recesso, oppure di procedere alla cessione della partecipazione;
- di prevedere, per quanto riguarda ACTS S.p.a., la messa in liquidazione della società o la sua fusione con la società da essa controllata TPL Linea S.r.l., rinviando la decisione ad una successiva deliberazione, previa valutazione della fattibilità tecnica delle ipotesi prospettate e



della maggiore convenienza economica tra le soluzioni possibili;

- di prevedere la cessione dell'intera partecipazione nella Società Autostrada dei Fiori S.p.a. in uno o più procedimenti, previa verifica delle inderogabili necessità di bilancio, anche in considerazione del consistente dividendo deliberato annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 15 marzo 2016 è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia.

### **Le azioni di razionalizzazione già poste in essere**

Di seguito viene descritta in sintesi la situazione di ciascuna partecipazione dall'avvio del processo di razionalizzazione ad oggi.

- **Aeroporto di Villanova d'Albenga:**  
in data **22 dicembre 2015** è avvenuta la cessione della partecipazione con rogito notarile e, in tale sede, l'aggiudicatario ha provveduto al versamento di Euro 757.128,56, corrispondenti complessivamente al prezzo di vendita dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia di Savona (quota di proprietà nel Rendiconto 2014, Euro 359.841,33).
- **Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.:**  
la gara per la cessione della partecipazione è stata esperita il 25 agosto 2015 ed è stata aggiudicata all'unico offerente, Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.A.T.A.P. S.p.a. di Torino, al prezzo per singola azione di Euro 13,00 e, pertanto, per l'importo complessivo offerto per l'intera partecipazione azionaria di Euro 1.163.487,00 (quota di proprietà nel Rendiconto 2014, Euro 276.607,08). **Il contratto di cessione è stato formalizzato il 27 novembre 2015**, decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci.
- **Banca Popolare Etica S.c.p.a.:**  
la Società ha provveduto a rimborsare le azioni di proprietà della Provincia versando Euro 5.597,64, al netto delle imposte (quota di proprietà nel Rendiconto 2014, Euro 5.250,00).
- **Cengio Sviluppo S.c.p.a.:**  
si è conclusa la procedura di liquidazione; il liquidatore ha provveduto al riparto finale della liquidazione che per la Provincia di Savona ammonta ad Euro 9.648,80.
- **Depuratore Ingauno S.c.ar.l.:**  
la Provincia detiene nella Società Depuratore Ingauno S.c.ar.l. in liquidazione una quota di partecipazione del 27,32%.  
Si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione.



- **Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.a.:**  
la legge regionale n. 19/2016 ha previsto la chiusura dell'Agenzia; conseguentemente in data 24 ottobre 2016 l'Assemblea dei Soci ne ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione.
- **Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di garanzia:**  
è stato chiesto al Consiglio di Amministrazione a quali condizioni era disposto ad acquistare la partecipazione. A seguito della comunicazione pervenuta da Rete Fidi di impossibilità di rimborso del capitale in mancanza di cause di recesso, è stata indetta una **gara per la vendita delle azioni possedute**, esperita il 22 settembre 2016. Tale gara è **andata deserta**.  
Con nota del 29 novembre 2016 è stata inutilmente rinnovata alla Società la richiesta di acquisire le azioni della Provincia.
- **S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti savonesi per l'Università S.c.p.a.:**  
con la deliberazione n. 59 del 16 settembre 2015, il Consiglio Provinciale ha stabilito di modificare le proprie precedenti determinazioni contenute nella deliberazione n. 9/2015, approvando l'avvio della procedura per la cessione dell'intera quota di partecipazione detenuta dalla Provincia nella suddetta Società corrispondente a numero 125 azioni, del valore nominale di Euro 516,46 per azione.  
Sono state **indette due aste pubbliche** (esperite il 25 novembre 2015 e il 5 febbraio 2016) **finalizzate alla vendita dell'intera partecipazione** azionaria detenuta dalla Provincia nella Società S.P.E.S., corrispondente al 25% del capitale sociale, per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo minimo a base d'asta determinato in Euro 555,00 ad azione, per un totale di Euro 69.375,00 (nel secondo esperimento di gara, mantenendo la stessa base di gara, le azioni sono state suddivise in 5 lotti di 25 azioni, corrispondenti ad Euro 13.875,00 ciascuno).  
**Entrambi gli esperimenti di gara sono andati deserti.**  
Con deliberazione n. 29 del 19 aprile 2016, il Consiglio, tenendo conto che il soggetto che acquisisce la partecipazione ha l'onere di contribuire alle spese di gestione della società e di farsi carico della somma di Euro 29.875,00 richiesti alla Provincia per l'anno 2015, ha stabilito di ridurre il valore di cessione (in allora pari ad Euro 69.375,00) al di sotto del valore della partecipazione risultante dal conto del patrimonio e pari ad Euro 64.557,00.
- **ACTS S.p.a. (ora TPL Linea S.r.l.):**  
con deliberazione n. 95 del 29 dicembre 2015, il Consiglio provinciale, ha stabilito di prevedere o il recesso della Provincia dalla Società ACTS S.p.a., nell'ambito del procedimento di fusione previsto con la Società TPL Linea S.r.l., qualora ve ne fossero le condizioni, o l'avvio di una procedura per la cessione della partecipazione della Provincia nella Società che sarebbe risultata dalla fusione medesima.  
Con successiva deliberazione n. 17 del 25 febbraio 2016, il Consiglio provinciale ha stabilito, tra l'altro, di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di ACTS S.p.a. in TPL Linea S.r.l.; di formulare l'indirizzo di verificare con la Società ACTS S.p.a. e/o con la Società che sarebbe risultata dalla fusione la possibilità di rideterminare la partecipazione della Provincia,



tenendo conto delle somme non versate per il Piano industriale negli anni 2014 e 2015; di confermare quanto previsto con la precedente deliberazione n. 95/2015 e di disporre che si proceda, conseguentemente, all'avvio della cessione della partecipazione residuale della Provincia, in caso di esito positivo della verifica sopra indicata, o intera, in caso contrario.

La fusione per incorporazione inversa di ACTS S.p.a. in Tpl Linea S.r.l. è stata perfezionata con decorrenza dal 10 giugno 2016.

A seguito della fusione, la Provincia ha una quota di partecipazione diretta nella Società TPL Linea S.r.l. del 34,263% del capitale sociale di Euro 5.100.000,00, pari ad un valore nominale di Euro 1.747.426,00 e ad un valore patrimoniale corrente di Euro 2.459.847,00.

In data 23 giugno 2016 è stata esperita un'asta pubblica per la cessione dell'intera partecipazione, andata deserta.

- **Autostrada dei Fiori S.p.a.:** con deliberazione n. 58 del 16 settembre 2015, il Consiglio provinciale ha stabilito di approvare l'avvio della procedura per la cessione della parte di partecipazione detenuta dalla Provincia nella Società Autostrada dei Fiori S.p.a. corrispondente a n. 981.973 azioni del valore nominale di Euro 4,00 per azione, con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia, escludendo dalla cessione le azioni acquisite a seguito dell'aumento di capitale i cui termini di opzione scadevano l'8 dicembre 2012 per le quali era stata prevista l'opzione di vendita.

**Sono state indette due aste pubbliche** (29 ottobre 2015 e 30 dicembre 2015) finalizzate alla vendita delle 981.973 azioni, per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo minimo a base d'asta determinato in Euro 5,12 ad azione, per un totale di Euro 5.027.701,76, mediante procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo a base d'asta. **Entrambe le gare sono andate deserte.**

In data 24 maggio 2016 è stato comunicato a SALT e Autofiori l'intenzione di esercitare il **diritto all'opzione di vendita di numero 631.735 azioni** della Provincia per un importo complessivo di Euro 3.191.422,00 pari al numero delle azioni per il prezzo di acquisto di Euro 5,20 per azione e l'avvio del procedimento per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.

**La vendita di questa parte di azioni si è conclusa in data 16 luglio 2016.**

Alla Provincia restano così 981.973 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.927.892,00, pari all'1,2085% del capitale sociale.

**La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**

La Provincia di Savona deteneva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016, 23 settembre 2016, e detiene attualmente, oltre alla partecipazione nella società Depuratore Ingauno S.c.ar.l. in liquidazione e nell'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.a. anch'essa in liquidazione, le seguenti partecipazioni societarie dirette:

| Società Partecipate   | Capitale sociale al 31/12/2016 | Patrimonio netto al 31/12/2016 | Percentuale Provincia |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Autostrada dei Fiori S.p.a.   | € 325.000.000,00               | € 447.653.971,00               | 1,2085%               |
| FI.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a.                 | € 24.700.565,76                | € 28.637.696,00                | 0,136%                |
| I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.a.                               | € 486.486,00                   | € 350.104,00                   | 29,210%               |
| I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure      | € 372.972,00                   | € 565.890,00                   | 1,500%                |
| Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di garanzia                         | € 15.561.268,00                | € 14.689.726,00                | 0,049%                |
| S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti savonesi per l'Università S.c.p. a. | € 258.230,00                   | € 524.270,00                   | 25,00%                |
| TPL LINEA S.r.l.  | € 5.100.000,00                 | € 6.721.180,00                 | 34,263%               |

**Gli obiettivi da perseguire**

Di seguito sono descritti gli obiettivi che si intendono perseguire con la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016.

Il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge n. 56/2014 ha modificato profondamente il ruolo e le funzioni assegnate all'Ente. Inoltre, i drastici interventi di finanza pubblica e, in particolare, le previsioni della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) hanno ridotto sensibilmente le risorse dell'Ente non sufficienti neppure a soddisfare correttamente le necessità derivanti dalle funzioni fondamentali.

Ne consegue che, sulla base del contesto generale istituzionale, della finanza pubblica, e dei principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa, è necessario procedere all'aggiornamento del piano di riordino delle partecipazioni societarie, assumendo le decisioni di seguito descritte, per le motivazioni indicate per ciascuna Società.



**Autostrada dei Fiori S.p.a.**

Attualmente la quota di partecipazione della Provincia di Savona nella Società Autostrada dei Fiori, a seguito dell'esercizio dell'opzione di vendita conclusosi in data 16 luglio 2016, è pari all'1,2085% con un capitale di Euro 3.927.892,00, pari a numero 981.973 azioni del valore nominale di Euro 4,00.

Si conferma la necessità di cedere l'intera partecipazione non essendo strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La grave situazione in cui versa la Provincia a causa della conferma delle disposizioni che prevedono un insostenibile contributo da parte degli enti di area vasta alla finanza pubblica fanno sempre sussistere le inderogabili necessità di bilancio già espresse nella deliberazione del Consiglio n. 9/2015.

**S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.c.p.a.**

La società ha come scopo la promozione, il coordinamento e la realizzazione di attività didattica e di formazione, incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive d'impresa.

La Provincia, in passato, dall'anno 2005, versava un contributo in conto esercizio per gli oneri di gestione di Euro 153.875. Nel 2014 è stata versata una somma inferiore e dal 2015 non è stato più possibile contribuire alle spese della Società e, pur condividendo la rilevanza delle sue finalità, è stata deliberata la cessione della partecipazione.

Si conferma la necessità di cedere la partecipazione nella Società, non solo perché non è più possibile contribuire finanziariamente alla sua gestione, ma anche perché non può essere mantenuta in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.

**FLL.S.E. S.p.a.**

La Società FLL.S.E. S.p.a. offre supporto agli enti soci nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico territoriale.

La Società è stata istituita con legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48.

L'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le disposizioni che circoscrivono le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (contenute all'articolo 4) non si applicano per le società individuate dall'Allegato A, tra le quali è ricompreso il Gruppo Filse.

L'azione della Società si riferisce in particolare al "supporto tecnico-operativo" alle politiche di riqualificazione ambientale e sostegno dello sviluppo economico, alla gestione e programmazione di strumenti finanziari pubblici per le piccole e medie imprese liguri e i soggetti pubblici, alla definizione di un'architettura istituzionale, regolamentare e gestionale della nuova strategia di "innovazione e ricerca" ed al costante sviluppo di progetti e servizi tesi a sostenere ogni comparto dell'economia produttiva ligure. Come tale, essa è un riferimento indispensabile anche per la Provincia di Savona.



**I.P.S. S.c.p.a.**

Società costituita per creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e per incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato e delle infrastrutture commerciali e turistiche.

La Società appartiene al Gruppo Filse, ricompreso nell'allegato A al decreto legislativo n. 175/2016.

Essa è interamente pubblica ed è partecipata, oltre che dalla Provincia, dalla Società Filse (22,021%), dal Comune di Savona (19,943%), dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria (8,126%), dall'Autorità Portuale di Savona (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) (4,008%) e da diversi Comuni della provincia di Savona.

La Società svolge attività riconducibili ai seguenti quattro principali filoni di attività:

- gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi;
- gestione di progetti e programmi a valenza provinciale;
- erogazione di servizi strumentali ai Soci;
- attività di ricerca, innovazione ed energia (al riguardo I.P.S. riveste anche il ruolo di soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione Energia Sostenibile, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia di energia).

Nel corso degli anni è stata destinataria di affidamenti da parte della Provincia e attualmente svolge i servizi strumentali propedeutici alla verifica ed al monitoraggio delle operazioni di bonifica del sito ex ACNA di Cengio, ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Le rilevanti finalità di carattere generale e la strumentalità della società per le attività degli enti soci, soprattutto in materia ambientale per quanto di competenza della Provincia, determinano la necessità del mantenimento della partecipazione, che tuttavia deve essere oggetto di razionalizzazione attraverso la proposta di fusione prevista dalla legge regionale n. 33/2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 4 luglio 2017.

**I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure**

Società che offre all'ente supporto tecnico per la pianificazione energetica e lo sviluppo di attività connesse al settore e per la promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali.

La Società appartiene al Gruppo Filse, ricompreso nell'allegato A al decreto legislativo n. 175/2016.

La Società è funzionale alle attività dell'Ente, quale supporto tecnico per la pianificazione energetica e lo sviluppo di attività connesse al settore e per la promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali.

Come già previsto con la revisione delle partecipazioni del 2015, si ritiene di dover mantenere la partecipazione nella Società I.R.E. S.p.A. per le rilevanti attività svolte dalla Società in materia ambientale. In particolare la Provincia di Savona, con il supporto di I.R.E. S.p.a, ha promosso il progetto "PROSPER" finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Tale importante intervento-investimento vedrà nei prossimi anni i Comuni della Provincia adeguarsi ai parametri di emissione europei attraverso interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, verranno realizzati interventi di ottimizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica e degli immobili e impianti a fonte rinnovabile (solare termico, fotovoltaico e mini-idroelettrico).



**Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di garanzia**

La società consortile supporta, con la propria garanzia, la richiesta di finanziamento delle piccole e medie imprese.

La società non è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Si conferma, pertanto, la necessità di procedere alla cessione dell'intera partecipazione.

**TPL LINEA S.r.l.**

La Società TPL Linea S.r.l. esercita l'attività di trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona e il trasporto di persone su gomma in genere.

La Regione Liguria, con la legge n. 19/2016, ha ampliato le competenze delle Province affidando loro il compito di gestire il trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale di competenza. Tuttavia tale funzione non rientra tra le funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge di riforma n. 56/2014. Per questa ragione, e non potendo più contribuire attivamente alla vita sociale a causa della grave carenza di risorse, il Consiglio provinciale con deliberazione n. 2 del 27 febbraio 2017, ha confermato le decisioni già assunte con le precedenti deliberazioni consiliari n. 95/2015 e n. 17/2016, in merito alla volontà di cedere la partecipazione nella Società TPL Linea S.r.l. e ha deciso di prevedere, conseguentemente, un nuovo esperimento di gara riservato agli Enti locali e alle persone giuridiche interamente partecipate da Enti locali, come previsto dallo Statuto della Società.

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale, affidato nel 2003 con gara ad evidenza pubblica e poi proseguito dal 2014 sulla base delle specifiche disposizioni regionali. Infatti, la legge regionale n. 18/2014, modificata dapprima dalla legge n. 24/2015 e poi dalla legge n. 19/2016, al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico, ha previsto che i soggetti esercenti il servizio continuino ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni dei contratti in essere, *“fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”*. La Società è inoltre, proprietaria di tutti i beni mobili ed immobili essenziali per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale che dovranno essere messi a disposizione del nuovo gestore.

Sulla base del vigente quadro normativo, la Provincia nel dicembre 2016 ha quindi avviato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del territorio provinciale, con la pubblicazione dell'avviso di preinformazione previsto dal regolamento comunitario n. 1370/2007.

Ad esito della gara, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 33/2013, qualora dalla procedura ad evidenza pubblica derivi la sostituzione del soggetto gestore, tutto il personale dipendente della Società che gestisce il servizio proseguirà il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda



subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.

Per quanto esposto, pur rientrando l'attività della Società tra quelle consentite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016 (comma 2, lettera a, "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") essa non può essere definita di stretta necessità per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come richiesto dal comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, deve essere confermata la dismissione della partecipazione già deliberata con gli atti sopra richiamati.

Il futuro della Società potrà essere definito solo ad esito della procedura in corso per l'affidamento del servizio. Fino a quel momento, occorre assicurare il rispetto delle azioni di razionalizzazione già intraprese per il contenimento dei costi finalizzato ad assicurare la continuità aziendale e il miglior servizio possibile a fronte della drastica riduzione della contribuzione che si è venuta a determinare negli ultimi anni.

#### **Modalità e tempi di attuazione**

Entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni devono essere avviati o proseguiti i procedimenti per la cessione delle partecipazioni non più indispensabili per le finalità dell'Ente.

Per le Società interamente pubbliche si procederà mediante gara ad evidenza pubblica, riservata a soggetti pubblici aventi i requisiti previsti dai rispettivi Statuti. Per non aggravare la Provincia di oneri di stima e in considerazione della tipologia di Società, sarà preso come base di gara il valore patrimoniale delle azioni. In caso di esito negativo delle gare, si tenterà di negoziare la cessione con i Soci delle Società.

Per le Società per le quali sono già andati deserti i precedenti esperimenti di gara, si procederà offrendo la partecipazione ai Soci e/o rinnovando i procedimenti di gara.

Per la Società S.P.E.S. S.c.p.a., come già previsto dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 19 aprile 2016, in considerazione degli esperimenti di gara già andati deserti, dell'assenza di scopo di lucro della Società e del notevole impegno finanziario richiesto al soggetto cessionario, si potrà consentire la cessione anche ad un prezzo inferiore a quello risultante nel conto patrimoniale dell'Ente.

Per quanto riguarda la Società TPL Linea S.r.l., si procederà preliminarmente a nuovi esperimenti di gara riservati agli Enti locali e alle persone giuridiche interamente partecipate da Enti locali, come previsto dall'attuale Statuto della Società, sino alla data prevista dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, quando la Provincia non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società, e si procederà richiedendo alla Società la liquidazione in denaro della partecipazione in base



ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile<sup>1</sup>.

---

**1 2437-ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni.**

...  
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

...  
**2437-quater. Procedimento di liquidazione**

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.